

DECRETO 22 febbraio 2010.

Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

**IL MINISTRO DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificato da ultimo dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare all'Agenzia delle dogane elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell'IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità europea e che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità ed i termini di presentazione degli elenchi, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»;

Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n.1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n.1901/2000 e (CEE) n.3590/92 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci;

Visto il regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

Vista la nota prot. n. 191 del 19 gennaio 2010 contenenti le richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti obbligati

1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- 1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
- 2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- 1) acquisti intracomunitari di beni comunitari;
- 2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 7-*ter*, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, presentano l'elenco riepilogativo di cui al comma 1, lettera b).

3. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

Art. 2.

Periodicità degli elenchi

1. Ciascun elenco riepilogativo di cui all'art. 1, comma 1, è presentato con riferimento:

a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).



2. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.

3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.

4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

5. I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.

6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1, comma 3, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.

Art. 3.

Presentazione degli elenchi

1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

3. Le modalità tecnico-operative per la presentazione degli elenchi sono specificate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 4.

Contenuto degli elenchi

1. Gli elenchi riepilogativi si compongono di una parte contenente dati di natura fiscale e di una parte contenente dati di natura statistica.

Art. 5.

Contenuto degli elenchi - Parte fiscale

1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all'art. 1 sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.

2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all'art. 1 le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.

3. Gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.

4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

5. In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

Art. 6.

Contenuto degli elenchi - Parte statistica

1. I soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile ai sensi dell'art. 2, esclusi quelli che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 2, comma 3, indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi stessi.

2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.

3. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1, comma 3.

4. I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie e, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1) e di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1).

5. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 4, e dell'art. 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi previste per:


- a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;
- b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.

Art. 7.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati i seguenti provvedimenti:

decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992;



decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 4 febbraio 1998;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 27 ottobre 2000;

decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 12 dicembre 2002;

decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 15 aprile 2004;

decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 3 agosto 2005;

decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 20 dicembre 2006.

Art. 8.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 157

10A02690

DECRETO 25 febbraio 2010.

Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico dei relativi territori, nonché delle relative modalità di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, il comma 3-*quater* dell'art. 13 della predetta legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1-*ter* che assegna l'importo di euro 25.050 milioni al fondo di cui all'art. 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto altresì il comma 1-*sexies* dello stesso art. 7 che prevede una riduzione pari ad euro 10 milioni a valere sul predetto Fondo;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 6 della suddetta legge n. 99 del 2009 che incrementa di euro 30 milioni il predetto Fondo;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante disposizioni in materia di «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 22 del suddetto decreto-legge n. 194 del 2009 che dispone la conservazione in bilancio per l'anno 2010 delle somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul predetto Fondo;

Considerato che ai sensi dello stesso comma 3-*quater* alla ripartizione delle predette risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

Viste le note n. 2010/0000041/COM del 12 gennaio 2010 e n. 2010/0000165/COM del 19 gennaio 2010, con le quali il Presidente della V Commissione della Camera dei deputati ha trasmesso la risoluzione parlamentare in materia di assegnazione della quota dei contributi di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che presentata il 17 dicembre 2009 (risoluzione n. 7-00245) è stata approvata dalla stessa Commissione il successivo 22 dicembre 2009 (risoluzione n. 8-00059);

Considerato che con la risoluzione parlamentare suindicata si è impegnato il Governo ad attenersi alle priorità puntualmente individuate nell'elenco 1, per un finanziamento complessivo di euro 66.196.500 per l'annualità 2009, di euro 18.898.998 per l'annualità 2010 e di euro 18.888.998 per l'annualità 2011;

Considerato che per quanto concerne le modalità di attribuzione dei finanziamenti in argomento, ancorché non espressamente previste dalla predetta norma autorizzativa, si possa fare utile riferimento a quelle individuate a suo tempo, per interventi similari, con decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005) con riferimento ai contributi statali recati dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quelle analoghe di cui ai decreti ministe-

